

FOGLIO INFORMATIVO PER IL PRESTITO ACQUISTO BENI/SERVIZI (ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO RELATIVI AL PRESTITO

Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica: finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e/o prestazione di servizi a soggetti che sottoscrivono le Richieste di Finanziamento presso Rivenditori Convenzionati con l'Intermediario Finanziario ed inoltrati a quest'ultimo. L'importo è in genere erogato direttamente al Convenzionato. Il Cliente si impegna a restituire secondo un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso ed a rate costanti a scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

Rischi: essendo il finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di tasso di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese, se contrattualmente previsto, a carico del Cliente non imposte dal Creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

Si rammenta che nei confronti dei Clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "Credito al Consumo".

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO RELATIVE AL PRESTITO

Valute applicate: per i versamenti a mezzo assegni di conto corrente: 3 giorni successivi alla data di versamento; per i versamenti a mezzo pp.t., contanti e assegni circolari: il giorno di effettiva ricezione; per gli addebiti in conto: il giorno di effettivo addebito (il giorno di scadenza della rata/in uno dei 5 giorni lavorativi immediatamente successivi); per altri mezzi di pagamento: il giorno di effettivo accredito sui nostri libri contabili.

Commissione Finanziaria: massimo di €500,00.

Oneri esclusi dal calcolo del TAEG

Oneri in caso di estinzione anticipata: 1% del capitale residuo
Interesse di mora mensile: 1% della quota capitale della rata scaduta e non pagata
Imposta di bollo e qualsiasi ulteriore onere fiscale: secondo la normativa vigente.

Eventuali altre spese e oneri:

- spese solleciti effettuati a mezzo posta: €5,00 cadauno;
- spese per interventi di recupero stragiudiziale: massimo 20% dell'importo scaduto con un minimo di €10,00;
- spese di notifica decadenza dal beneficio del termine: massimo €50,00 oltre al recupero delle spese postali e delle imposte di bollo;
- spese per prestazioni di garanzia: bollo su effetti cambiari, a carico del Cliente secondo le tariffe di legge;
- spese per informativa precontrattuale: gratis;
- spese per comunicazioni periodiche, effettuate ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: recupero delle spese postali e delle imposte di bollo.

TAN (Tasso Annuo Nominale)		TAEG* (Tasso Annuo Effettivo Globale)	
fino a € 5.000,00	oltre € 5.000,00	fino a € 5.000,00	oltre € 5.000,00
16,44%	14,44%	17,74%	15,43%

* calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata eguale ai sensi del D.M. TES. 6/5/00.

Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, con riferimento alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nell'apposito riquadro denominato "TEGM e TASSO SOGLIA"

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1 - Conclusione del contratto
Compass S.p.A. (di seguito, "Compass") comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della Richiesta. Con riguardo alla domanda di finanziamento (di seguito, il "Finanziamento"), il Richiedente autorizza Compass ad erogare direttamente al Convenzionato l'importo da liquidare la cui corresponsione verrà effettuata ad avvenuta ricezione da parte di Compass di copia della suddetta lettera di accettazione debitamente sottoscritta in originale per ricevuta dal Richiedente ovvero dal Convenzionato qualora il Richiedente abbia espressamente eletto domicilio presso quest'ultimo ai limitati fini della ricezione di tale comunicazione.

Articolo 2 - Obblighi del Richiedente

Il Richiedente si obbliga:

- a) a rimborsare a Compass l'intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nella Richiesta di Finanziamento, senza necessità di alcun preavviso al riguardo. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000, gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di pre-finanziamento sono cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento, al tasso indicato nella Richiesta di Finanziamento;
- b) a comunicare qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nella Richiesta di Finanziamento. Nel caso in cui il Richiedente scelga di avvalersi della possibilità di definire successivamente la seconda parte del suo piano di rimborso - 1B - ("Rate Costanti 2° periodo" - 2A oppure "MaxiRata" - 2B), Compass invierà 60 giorni prima della scadenza dell'ultima rata costante del 1° periodo una comunicazione con la quale si chiederà al Richiedente di optare per l'una o l'altra soluzione. Si intende che qualora il Richiedente non faccia pervenire a Compass entro 45 giorni dalla scadenza dell'ultima rata costante relativa al 1° periodo il Modulo contenuto nella suddetta comunicazione, debitamente compilato e sottoscritto, attestante la scelta di pagamento della MaxiRata, il piano di rimborso proseguirà secondo le modalità di versamento previste dalla soluzione "Rate Costanti 2° periodo".

Articolo 3 - Garanzie

La concessione del Finanziamento, ad insindacabile giudizio di Compass, può essere altresì subordinata:

- a) alla prestazione di idonea fidejussione;
- b) al rilascio di effetti cambiari, anche in deroga alla legge cambiaria, come da Modulo eventualmente allegato al contratto.

Articolo 4 - Pagamenti

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore di Compass; eventuali somme versate a favore del Convenzionato non potranno avere effetto liberatorio.

Articolo 5 - Rapporti con il Convenzionato

Per qualsiasi reclamo e/o controversia inerente a forniture di beni e/o a prestazioni di servizi, incluse quelle relative alla destinazione della somma ed alla consegna del bene, da parte del Convenzionato, il Richiedente, riconoscendo che Compass non ha stipulato alcun accordo che le attribuisce l'esclusiva per la concessione di Credito ai Clienti del Convenzionato deve rivolgersi esclusivamente a questi non restando, nel frattempo, né escluso, né sospeso l'obbligo di rimborso a Compass.

Articolo 6 - Cessione del contratto

Compass potrà cedere i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta ai sensi di legge. Resta espressamente esclusa per il Richiedente la possibilità di cedere il contratto nonché i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 7 - Estinzione anticipata

Il Richiedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il proprio debito. Ricevuta la relativa Richiesta, Compass comunica al Richiedente l'ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati, nonché il compenso pari all'1% del capitale residuo previsto in caso di estinzione anticipata, il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Qualora il Richiedente non versi in unica soluzione entro tale data dette somme, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

Articolo 8 - Ritardo nei pagamenti

Il ritardo nei pagamenti comporta l'obbligo di rimborsare a Compass le spese sostenute:

- per eventuali solleciti effettuati a mezzo posta, nella misura di €5,00 cadauno;
- per eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti da Compass e/o da enti esterni incaricati da Compass, nella misura massima del 20% dell'importo scaduto con un minimo di €10,00;
- per eventuali spese legali.

Articolo 9 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto

Il mancato puntuale e integrale pagamento di almeno due rate, per qualsiasi titolo, la mancata osservanza degli altri obblighi contrattuali previsti dall'art. 2; l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni forniti dal Richiedente e dagli eventuali Coobbligati o Garantiti; l'accertamento di protesti cambiali, decreti ingiuntivi o azioni esecutive a carico del Richiedente, ovvero il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C., comporta la facoltà per Compass di dichiarare senz'altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. Dalla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto decorreranno interessi di mora su ciascuna rata scaduta e non pagata in misura pari all'1% al mese solare o frazione di mese dedotta la quota degli interessi pattuiti calcolata al tasso scalare dell'operazione. Il Richiedente decaduto dal beneficio del termine dovrà rimborsare a titolo di penale anche quella parte di costo del Finanziamento relativo alle rate non scadute. Saranno inoltre addebitate le spese di notifica della decadenza dal beneficio del termine nella misura indicata in Tabella. Qualora Compass non abbia ancora eseguito la prestazione prevista dall'art. 1 e successivamente alla conclusione del contratto risulti che il Richiedente e/o

gli eventuali Coobbligati e/o Garantiti non abbiano prodotto l'intera documentazione anagrafica e/o reddituale richiesta e non immediatamente disponibile al momento dell'istruzione della Richiesta di Finanziamento, abbiano fornito infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni previste per la valutazione del merito creditizio nonché abbiano prodotto documentazione anagrafica e/o reddituale falsa e/o contraffatta, il contratto si intenderà senz'altro risolto ed in tal caso Compass non erogherà al Convenzionato l'importo da liquidare. In tale caso, il Richiedente dovrà rimborsare in un'unica soluzione il debito residuo e le eventuali somme dovute ai sensi dell'art. 8.

Articolo 10 - Oneri e spese

Sono a carico del Richiedente ogni onere fiscale relativo al contratto, le spese per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti così come richieste dal sistema bancario a Compass, nonché le spese riportate nel riquadro "Condizioni Economiche Massime dell'Operazione o del Servizio relative al Prestito".

Sono inoltre a carico del Richiedente le spese per il rilascio delle garanzie e le spese anche legali sostenute da Compass a seguito dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi del precedente art. 9, nonché ogni altro eventuale costo necessario per la completa esecuzione del contratto.

Articolo 11 - Tutela giudiziale e stragiudiziale

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Il Cliente ha diritto di presentare esposti a Banca d'Italia e di promuovere ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario.

Articolo 12 - Comunicazioni

Il domicilio di Compass è stabilito presso la propria Sede in Foro Buonaparte, 10 - 20121 Milano. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto si intenderanno validamente effettuate da Compass presso il domicilio indicato dal Richiedente nella Richiesta di Finanziamento con pieno effetto anche nei confronti del Coobbligato. Salvo eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto, tutte le comunicazioni effettuate all'ultimo domicilio noto si intenderanno pienamente valide e liberatorie. Ove non escluso dal Contratto o dalla legge, le comunicazioni di Compass possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet di Compass o trasmesse al Richiedente tramite tecniche di comunicazione a distanza (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS). Il Richiedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

LEGENDA

Commissione Finanziaria

Spese di istruttoria sostenute dall'Ente Finanziatore per procedere all'apertura della pratica nonché alle operazioni preliminari, con particolare riguardo alle verifiche per accertare la solidità finanziaria del cliente.

Convenzionato (dealer)

Fornitore di beni o servizi che, grazie alla stipula di convenzioni con uno o più istituti finanziari, è abilitato a concedere finanziamenti rateali ai propri Clienti.

Convenzione

Accordo stipulato tra un fornitore di beni/servizi ed un istituto finanziario, in base al quale il fornitore ottiene la possibilità di proporre ai propri Clienti i prodotti di finanziamento forniti dall'Istituto, impegnandosi ad istruire la pratica e ad inviare al Finanziatore; per contro, il Finanziatore si riserva di valutare la richiesta e di procedere all'erogazione del finanziamento.

Credit bureau

Servizio fornito dai Sistemi di Informazioni Creditizie alle proprie Società Clienti (Istituti bancari, finanziarie) che prevede la comunicazione di informazioni sulla storia creditizia dei soggetti censiti, in base alle quali l'istituto finanziario potrà valutare l'affidabilità creditizia di un soggetto richiedente un finanziamento.

Credit scoring

Procedura di valutazione delle richieste di credito, basata su una serie di analisi statistiche e sulla verifica dei dati del Richiedente presso diverse banche dati (Sistemi di Informazioni Creditizie, società fornitrici di dati pubblici, ecc.). Il risultato di tale procedura è un indice quantitativo sintetico (credit score) che esprime la probabilità statistica che il Richiedente si riveli insolvente in futuro.

Debito residuo

Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il Debitore deve ancora versare al Creditore.

Durata del finanziamento

Intervallo temporale concordato dal Creditore e dal Debitore entro cui il Debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

Erogazione

Atto attraverso cui il Finanziatore versa a favore del Debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del Convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito.

Estinzione anticipata

Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al Debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi maturati e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge.

Garanzia

Valore presentato dal Debitore al Finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il Creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (per esempio pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o una macchina) o personali (come per esempio la firma di un Coobbligato, una fidejussione).

Insolvenza

Mancato o ritardato rimborso all'Ente Finanziatore di una o più rate da parte del Debitore.

Interessi di mora

Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Debitore al Creditore successivamente alla decadenza del beneficio del termine.

Penale estinzione anticipata

Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al Debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

Piano di ammortamento

Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo.

Prestito finalizzato

Finanziamento acceso generalmente presso un fornitore di beni o servizi per dilazionare il prezzo di acquisto; il fornitore ha stipulato una convenzione con una o più finanziarie per la fornitura di servizi finanziari ai propri Clienti e riceve il prezzo di acquisto. L'importo è erogato direttamente al fornitore.

Quota capitale

Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

Quota interessi

Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Rata

Versamento periodico da corrispondere all'Ente Finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

Rischio di credito

Rischio che un Debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell'Ente Finanziatore.

Sistema di informazioni Creditizie

Organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (Istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, Richieste di Finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali ad esempio le spese di istruttoria e le spese di apertura pratica.

TAN (Tasso Annuo Nominale)

Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Debitore dovrà corrispondere al Finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori, spese e imposte.

PORTABILITÀ

In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri.

RECLAMI E RICORSI

Il cliente può presentare un reclamo a Compass, anche per lettera raccomandata A/R (all'indirizzo COMPASS S.p.A., Ufficio Reclami, via Caldera n. 21, 20153 Milano), o per via telematica (all'indirizzo e-mail Reclami@Compassonline.it). Compass deve rispondere entro 30 giorni. Il cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di rivolgersi al giudice può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come ricorrere all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

TEGM e TASSO SOGLIA

Di seguito si riportano il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, relativo alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, oggetto di rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché il Tasso Soglia, che costituisce il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato, ai sensi dell'art. 2 della legge N. 108/96, aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio.

TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)		Soglia tasso usurario	
fino a € 5.000,00	oltre € 5.000,00	fino a € 5.000,00	oltre € 5.000,00
11,93%	10,39%	17,89%	15,58%